



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 01.02.2017 – 31.12.2019

DISCIPLINARE DI GARA

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

Il **Comune di Ostiglia**, di seguito denominato stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all'Allegato "**Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel**" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: "**Guide e Manuali**" e "**Domande Frequenti degli Operatori Economici**".

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all'indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

OGGETTO DI GARA: APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI - PERIODO 01/02/2017 – 31/12/2019.

Il presente disciplinare definisce e specifica le regole procedurali per lo svolgimento della procedura di gara relativa all'appalto dei servizi cimiteriali.

In relazione alla classificazione del servizio oggetto del presente appalto si determina, per la procedura di aggiudicazione dell'appalto stesso, l'applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 limitatamente agli articoli espressamente richiamati.

Nell'ambito del presente Disciplinare di gara sono richiamate specifiche disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016), individuate come applicabili in analogia a singole fasi della procedura di aggiudicazione dell'appalto. In ogni caso il Codice dei contratti non deve intendersi come integralmente applicabile alla procedura di aggiudicazione del presente appalto.

Ove non diversamente specificato, il quadro regolativo essenziale della procedura di aggiudicazione del presente appalto di servizi è definito dalle disposizioni del bando di gara, del presente disciplinare di gara e del capitolato speciale di appalto.

L'appalto è stato indetto con determinazione a contrattare n. 649 del 26.11.2016 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Ostiglia.

Tutta la documentazione relativa al presente appalto è disponibile e gratuitamente scaricabile, oltre che su piattaforma SINTEL, anche sul sito internet del Comune www.comune.ostiglia.mn.it

Caratteristiche della procedura

Indirizzo stazione appaltante	Comune di Ostiglia – Piazza Cornelio,2 - c/o Palazzo Foglia - Ostiglia (MN) – 46035 – Ostiglia
Tipologia della procedura	Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016
Codice CPV principale	CPV 98371110-8 (Servizi cimiteriali)
Eventuale/i Codice/i CPV secondario/i	Inserire eventuali CPV secondari
Codice CIG	6885945D90
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	20 dicembre 2016
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	17 dicembre 2016
Criterio di Aggiudicazione	Prezzo più basso da applicare sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. B del D.Lgs. 50/2016
Valore totale della procedura	€ 93.100,00 = oltre IVA di legge
Valore dei costi non soggetti a ribasso	€ 1.900,00 = oltre IVA di legge
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Lorenzo GRECCHI - Responsabile del Settore Tecnico - Comune di Ostiglia (MN). Decreto del Sindaco n. 4354 del 31/03/2016
Durata del contratto	Mesi 35. Il contratto relativo al presente appalto ha durata dal 01/02/2017 al 31/12/2019. Non è ammessa la proroga se non per un tempo strettamente necessario alla definizione di nuova procedura di appalto
Luogo di esecuzione del contratto	Ostiglia - Via Rovigo 34
Termine del procedimento (art. 2, c. 2, L. 241/1990)	180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

Documentazione di gara

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito internet della stazione appaltante (inserire sito internet stazione appaltante), ovvero sul sito di ARCA www.arca.regione.lombardia.it. In caso di discordanza tra la documentazione di gara caricata sui suddetti siti, fa fede la documentazione ufficiale pubblicata sul sito di cui al punto I.1) del Bando di gara.

1. DISCIPLINARE DI GARA
2. CAPITOLATO TECNICO ED ELENCO PREZZI
3. Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel
4. D.G.U.E. - documento di gara unico europeo
5. Linee guida per la compilazione del modello di formulario di documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016
6. SCHEMA DI CONTRATTO
7. DUVRI
8. Allegato 1 – OFFERTA ECONOMICA
9. MODULO F23 - PER ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

FINANZIAMENTI E PAGAMENTI: Il servizio è finanziato con mezzi propri di bilancio. I Pagamenti saranno effettuati nelle modalità di cui allo Schema di Contratto.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: Ai sensi dell'articolo 45 D. Lgs. 50/2016 sono ammessi a partecipare:

- a. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati 3 che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; Nell'ipotesi di cui al punto b) è consentita la partecipazione a:



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

- raggruppamenti temporanei di tipo verticale (in cui la capogruppo assume le prestazioni individuate come principali e le mandanti quelle secondarie come descritte al paragrafo che precede) e consorzi ordinari, da costituire alle condizioni di cui all'art. 48, del D.Lgs. 50/2016 o già costituiti;
- Raggruppamenti orizzontali in cui più soggetti eseguono pro quota tutte le prestazioni dell'appalto. In tale fattispecie la partecipazione al RTI è ammessa per non più di due soggetti, di cui uno partecipa come capogruppo, in misura maggioritaria e l'altro è mandante;
- imprese dei paesi appartenenti alla U.E., in base alla documentazione prodotta, secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione alla gara, nei confronti delle imprese italiane.

In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito, le Imprese che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario di concorrenti dovranno produrre, singolarmente, i dati e i documenti richiesti nel bando e nel presente disciplinare di gara nonché dichiarazione da cui risulti tale intendimento con espressa indicazione dell'impresa che assumerà la veste di capogruppo e mandataria e delle quote di partecipazione al raggruppamento, di tutti i soggetti che lo compongono. L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutte le Imprese che fanno parte del raggruppamento o del consorzio ordinario di concorrenti. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo d'impresе o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero in forma individuale qualora partecipi alla medesima gara in raggruppamento/consorzio. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari non possono essere diversi da quelli indicati in sede di gara nonché modificare le quote di partecipazione già indicate nell'istanza di partecipazione e nella documentazione a questa allegata. 4. In caso di partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'art. 48 D.L.vo 50/2016 c.7 , andrà specificato se il consorzio intende eseguire direttamente l'appalto oppure affidarlo alle imprese consorziate; in quest'ultimo caso dovrà indicare quale/i, tra le imprese facenti parte del consorzio, eseguirà/eseguiranno le prestazioni oggetto del presente appalto e in che misura; a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualunque altra forma, alla presente gara. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 art. 48 D.L.vo 50/2016 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto Sia il Consorzio che la/e Consorziata/e indicata/e quale esecutrice/i della prestazione in caso di aggiudicazione, dovranno produrre singolarmente i dati e i documenti richiesti nel bando di gara.

REQUISITI GENERALI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE. Ai sensi dell'art. 80 D.L.vo 50/2016 costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o il divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 comma 3;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- j) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio
- k) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o ommessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non e' escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata e' pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso e' pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica TUTTE le eventuali condanne anche quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

REQUISITI DI IDONEITA' ART. 80 C. 1 D.L.vo 50/2016 4.1 Requisiti di idoneità professionale. I concorrenti devono essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dell'iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o, per le Imprese straniere, nei corrispondenti registri professionali o commerciali dello Stato di appartenenza con l'indicazione, nell'oggetto sociale o nelle attività svolte, della gestione di Servizi Cimiteriali.

In caso di cooperative: iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto.

Al fine di garantire la piena efficienza e funzionalità del servizio oggetto di affidamento, i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di accesso a pena di esclusione:

- capacità economica e finanziaria:
 - **fatturato minimo globale**, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. conseguito negli ultimi 3 esercizi antecedenti la pubblicazione dell'avviso, **per un importo non inferiore a 1,5 volte l'importo a base d'asta;**
 - **fatturato minimo annuo nello specifico settore delle attività oggetto dell'appalto**, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione dell'avviso, **per un importo non inferiore all'importo a base d'asta;**
 - **copertura assicurativa** di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per un massimale non inferiore ad euro 1.500.000,00 per la responsabilità civile eventualmente derivante direttamente o indirettamente sia al Comune sia all'appaltatore in conseguenza allo svolgimento del servizio appaltato;

Ai sensi dell'art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo globale specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economica-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta, in conformità alle disposizioni del Decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

- capacità tecniche e professionali (art. 83 c. 1 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016: per partecipare alla gara l'impresa deve possedere i seguenti requisiti:
 - disponibilità delle attrezzature tecniche adeguate per lo svolgimento del servizio;
 - numero medio annuo di dipendenti non inferiore a 2 (due) unità.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta, in conformità alle disposizioni del Decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000,



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

n. 445, al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Il concorrente deve attestare il possesso di tutti i requisiti richiesti compilando, scaricando e sottoscrivendo il DGUE documento di gara unico europeo, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs 50/2016 al seguente link:

<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it>

In caso di raggruppamento verticale da costituire o costituito o consorzio ordinario di concorrenti a pena di esclusione: i requisiti sub a) e b) dovranno essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento pro quota: In tal caso ogni componente del raggruppamento costituito o da costituire deve presentare la dichiarazione di possesso dei requisiti come da modello B con riferimento ai requisiti da esso posseduti pro quota, come previsto a pena di esclusione. I requisiti previsti sono dichiarati mediante dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

AVVALIMENTO. L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 di un'altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura. Si applica a tal fine la disciplina prevista dall'articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all'articolo 89, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e precisamente:

- a) *dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura, con specifica indicazione dei requisiti di cui intende avvalersi e dell'impresa ausiliaria;*
- b) *una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;*
- c) *una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;*
- d) *originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.*
- e) *una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara.*

Il candidato e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti *prestati*.



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

Si ricorda che, alla luce degli orientamenti espressi dall'ANAC (già AVCP), l'istituto dell'avvalimento non può essere utilizzato per dimostrare il possesso della certificazione di qualità (da ultimo, Parere di Precontenzioso n. 110 del 21.05.2014).

SUBAPPALTO. E' ammesso il subappalto nei limiti del 30 per cento dell'importo complessivo dell'appalto. Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

L'affidamento in subappalto, è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo e il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori o dei cottimisti, solo nel caso in cui la ditta subappaltatrice sia classificata come piccola o micro impresa ai sensi dell'art. 105 c. 13 del D Lgs 50/16. Nel caso in cui gli importi del sub affidamento siano pagati direttamente all'affidatario la ditta aggiudicatrice assume l'obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate; la mancata trasmissione delle suddette fatture oltre a comportare inadempienza contrattuale, consente per la stazione appaltante la facoltà di detrarre dai successivi stati di avanzamento le somme relative alle lavorazioni effettuate in subappalto e non giustificate secondo le modalità sopra citate.

GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA. (art. 93 D.Lgs. n.50/2016) pari al 2% del prezzo indicato come base di gara di € 95.000,00 sotto forma di:

- cauzione, costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione - somma da garantire € 1.900,00.
- La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

E' consentita la riduzione della garanzia nei casi di cui all' art.93, comma 7; in tali casi, la cauzione dovrà essere corredata dalle certificazioni o documentazione giustificativa. In caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) del codice dei contratti costituiti o da costituire, il beneficio della riduzione sarà applicabile qualora tutte le raggruppate/associate (o raggruppande o associande) ovvero tutte le consorziate (o consorziande) indicate quali esecutrici, siano munite di certificazione di qualità.

Nel caso di partecipazione in forma associata, la garanzia provvisoria deve essere prodotta:



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

- per i costituiti soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), lettera e) ed f) del D. Lgs.50/2016 (RTI o consorzi ordinari o aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete), dall'operatore economico mandatario con indicazione che il soggetto garantito è il RTI, il Consorzio o l'aggregazione, nel suo complesso;
- per i costituendi soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), lettera e) ed f) del D. Lgs. 50/2016 (RTI o consorzi ordinari o aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete), da uno degli operatori economici raggruppandi o consorziandi o associandi, con indicazione che i soggetti garantiti sono tutti gli operatori raggruppandi o consorziandi o associandi.

L'amministrazione, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

In alternativa rispetto alla fideiussione, l'operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in contanti, in questo caso l'operatore economico deve effettuare il versamento sul conto IBAN n. IT 18 I 02008 57760 000104417218, intestato alla stazione appaltante presso filiale di UNICREDIT SPA - Filiale di OSTIGLIA, avente come causale di versamento il nome della presente procedura di gara.

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A RILASCIARE LA CAUZIONE DEFINITIVA. Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico deve, a pena di esclusione, produrre l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, D. Lgs. n. 50/2016 ed all'art. 123, D.P.R. 207/2010, qualora l'operatore economico risultasse aggiudicatario.

ATTENZIONE: DICHIARAZIONE DI IMPEGNO CONTENUTA NELLA FIDEIUSSIONE

Qualora la predetta dichiarazione di impegno fosse contenuta nel documento allegato nel campo "garanzia provvisoria", non è necessario allegare alcun documento nel campo "DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A RILASCIARE LA CAUZIONE DEFINITIVA".

La dichiarazione di impegno deve:

- essere rilasciata da un istituto bancario o compagnia assicurativa o da intermediario finanziario (iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998);
- contenere la denominazione della gara come riportata nell'intestazione del presente disciplinare di gara.

PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA NEI CONTRATTI PUBBLICI. I concorrenti, in base all'importo della presente procedura compresa tra 40.000,00 € e 150.000,00 € sono esenti dal pagamento del contributo previsto dalla Legge in favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, ora Autorità Nazionale Anticorruzione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA. L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il "termine ultimo per la presentazione delle offerte".

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa;
- una "busta telematica" contenente l'offerta economica.



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. come precisato nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi. Il Concorrente dovrà allegare la documentazione amministrativa, suddivisa nei seguenti allegati (se i documenti da riportare in un singolo allegato necessitano di più file: in piattaforma dovranno essere caricati in un unico file formato.zip ovvero equivalenti software di compressione dati), ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente:

- **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**, come da modello unico allegato, compilato in conformità al modello di formulario approvato con il regolamento di Esecuzione (UE) 2016/17 della Commissione del 5 gennaio 2016 ed in conformità con quanto riportato dal Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato in G.U. n. 170 del 22.07.2016;
- **GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA**. (art. 93 D.Lgs. n.50/2016) pari al 2% del prezzo indicato come base di gara di € 1.900,00;
- **COPIA del DISCIPLINARE di GARA** firmato digitalmente dal Legale Rappresentante in segno di per accettazione;
- **COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE** d'appalto firmato digitalmente dal legale rappresentante in segno di per accettazione;
- **SCHEMA DI CONTRATTO** firmato digitalmente dal Legale Rappresentante in segno di per accettazione;
- **D.U.V.R.I.** firmato digitalmente dal Legale Rappresentante in segno di per accettazione;
- **MODELLO F.23** - Copia della quietanza di versamento attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo;
- **DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO** (anche in autonomia) al Cimitero Comunale di via Rovigo.

Qualora siano state allegate dichiarazioni che compongono l'offerta sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), l'operatore economico deve allegare copia della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

OFFERTA TECNICA – STEP 2

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico non deve inserire alcuna documentazione, poiché la presente procedura di gara non prevede offerta tecnica. L’operatore economico deve quindi cliccare su “Avanti” e procedere con la sottomissione dell’offerta economica come di seguito descritto.

OFFERTA ECONOMICA – STEP 3

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve:

- inserire nel campo “Offerta economica” il valore complessivo della propria offerta, espresso come percentuale, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere inserito il simbolo “%”);

ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA

- Non sono ammesse offerte pari a zero, pena l’esclusione dalla procedura di gara;
- non sono ammesse offerte superiori alla base d’asta, pena l’esclusione dalla procedura di gara.

ALLEGATO ALL’OFFERTA ECONOMICA. Nell’apposito campo “Allegato all’offerta economica”, l’operatore economico deve allegare appropriata dichiarazione, conforme al modello "**Allegato 1 - OFFERTA ECONOMICA**", a pena di esclusione, debitamente compilata e firmata digitalmente come meglio precisato nella tabella seguente.

VALORE COMPLESSIVO DEI COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO. Dopo aver inserito la propria offerta economica, è necessario inserire nel campo “Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e costo del personale) offerto” il valore individuato dalla stazione appaltante, pari ad € 1.900,00. Inserire valore previsto in euro dei "costi non soggetti a ribasso" (oneri da rischi interferenziali + costo del personale).

RIEPILOGO DELL’OFFERTA – STEP 4

Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità illustrate nella seguente tabella). Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.

INVIO OFFERTA – STEP 5

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'aggiudicazione avverrà con procedura APERTA, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 con il criterio del minor prezzo da applicare sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. B del medesimo decreto.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione Comunale.

ULTERIORI REGOLE E VINCOLI. Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nello schema di contratto e/o nel capitolato tecnico;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di gara;
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte che non possiedano i requisiti minimi stabiliti nello schema di contratto e/o nel capitolato tecnico ovvero offerte con modalità di prestazione e/o livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, rispetto a quanto stabilito nello schema di contratto e/o nel capitolato tecnico.

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:

- coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte;
- che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

La stazione appaltante si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;

SOCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n° 50/2016: "Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.”.

La sanzione prevista per la presente gara d'appalto da versare alla Stazione Appaltante in caso di applicazione del soccorso istruttorio è pari ad Euro 150,00= (centocinquanta euro).

Nel caso in cui, durante la verifica della documentazione amministrativa, si rendesse necessario ricorrere all'applicazione dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. si procederà a:

- stabilire a quale concorrente applicare la sanzione pecuniaria;
- ad assegnare il termine per la regolarizzazione della documentazione amministrativa, la cui inosservanza determinerà l'esclusione dalla procedura di gara.

La stazione appaltante si riserva di valutare l'eventuale realizzazione nella presente procedura di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, con particolare riguardo anche agli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli artt. 2 e ss., L. 287/1990, ai fini della motivata esclusione a successive procedure di gara indette dalla stazione appaltante, anche ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 68, R.D. 827/1924.

La stazione appaltante si riserva di segnalare alle competenti autorità l'eventuale realizzazione (o tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 l'Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli in relazione a quanto dichiarato dai soggetti partecipanti alla gara in sede di autocertificazione procedendo in caso di dichiarazioni false alle necessarie segnalazioni previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 80 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.

I controlli su quanto dichiarato in sede di autocertificazione verranno comunque effettuati nei riguardi del primo classificato.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili. Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da una commissione, all'uopo nominata dalla stazione appaltante una volta decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte. La commissione esaminerà tutta la documentazione pervenuta in formato elettronico attraverso Sintel, valuterà le offerte e provvederà a effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE. La commissione di gara, il giorno fissato dal bando di gara per l'apertura delle offerte, 21.12.2016, presso l'Ufficio Tecnico - Palazzo Foglia P.zza Cornelio, 2, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede alla:

- a) verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione della documentazione pervenuta;



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

- b) apertura "Documentazione amministrativa" e verifica della regolarità e della idoneità della documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente e dichiarazione di ammissibilità alla gara;
- c) all'apertura dell' "offerta economica";
- d) formazione della graduatoria finale con aggiudicazione al miglior offerente ex art. 32 D.lgs. n. 50/2016 previa verifica dei requisiti di cui all'art. 33 c. 1 del nuovo Codice degli appalti.

Il Comune si riserva di effettuare eventuali variazioni delle date e degli orari indicati, avvisando tempestivamente le ditte interessate. L'esito della gara formerà oggetto di apposita approvazione formalizzata con Determinazione. La Stazione Appaltante procede quindi alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e idoneità professionale previsti dal D.Lgs 50/2016 in capo all'aggiudicatario.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile per un periodo di centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. Sarà motivo di decadenza dall'aggiudicazione l'appurata non veridicità anche di parte delle dichiarazioni rilasciate. In tali evenienze, il servizio sarà affidato al concorrente che segue in graduatoria. Salvo valida giustificazione, nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua tempestivamente tutti gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o li esegua in modo irregolare e/o incompleto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula, oltre alla decadenza dell'aggiudicazione dell'appalto al soggetto inadempiente ed all'incameramento della cauzione provvisoria, salva ed impregiudicata la facoltà dell'ente di richiedere i maggiori danni, sorge a favore di quest'ultima il diritto di assegnare l'appalto al soggetto che segue in graduatoria. Sono in ogni caso a carico del soggetto inadempiente le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante. L'esecuzione in danno non esime la ditta da eventuali responsabilità civili.

Soggetti ammessi all'apertura delle offerte. Possono presenziare all'apertura delle offerte, nella seduta pubblica i titolari e/o legali rappresentanti delle ditte concorrenti, ovvero persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Prima dell'ammissione nella sala, ai soggetti sopra nominati, sarà chiesto di esibire i documenti comprovanti la loro identità e il potere di rappresentanza. I soggetti che non saranno in grado di dimostrare la legittimazione a presenziare in nome e per conto dell'offerente non potranno ottenere di verbalizzare le loro dichiarazioni.

AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione definitiva sarà comunicata attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" di Sintel, la stessa arriverà agli operatori economici concorrenti all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all'atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall'art. 76, D. Lgs. 50/2016 ed acquisirà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta conformemente all'art. 32, D. Lgs. 50/2016.

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, all'esito positivo dei controlli, si procederà alla stipula del contratto con l'aggiudicatario.

DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

L'operatore economico aggiudicatario dovrà far pervenire alla stazione appaltante, ai fini della stipula del contratto e pena l'annullamento dell'aggiudicazione stessa, la seguente documentazione:

- a) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia fideiussoria definitiva in favore della stazione appaltante, secondo le modalità, l'importo e le condizioni indicate nel successivo Punto **DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A RILASCIARE LA CAUZIONE DEFINITIVA.** Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico deve, a pena di esclusione, produrre l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, D. Lgs. n. 50/2016 ed all'art. 123, D.P.R. 207/2010, qualora l'operatore economico risultasse aggiudicatario.



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

La dichiarazione di impegno deve:

- essere rilasciata da un istituto bancario o compagnia assicurativa o da intermediario finanziario (iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998);
- contenere la denominazione della gara come riportata nell'intestazione del presente disciplinare di gara.

b) Inoltre:

- in caso di RTI, la garanzia fideiussoria definitiva dovrà essere prodotta dall'operatore economico mandatario con l'indicazione esplicita degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento e della copertura anche per tutti loro.
- in caso di consorzio, dovrà essere prodotta dal consorzio medesimo;

c) per gli operatori economici non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, dichiarazione sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) attestante la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli art. 17, c. 2, D.P.R. 633/72;

d) dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), relativa agli estremi delle coordinate bancarie e delle persone delegate ad operare sul c/c bancario o postale, ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali;

e) copia, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000 sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma), del documento attestante il pagamento, ai sensi del D.P.R. 642/1972 e mediante utilizzo del modello F23, delle marche da bollo inerenti il contratto;

Inoltre, solo in caso di RTI o consorzio:

f) copia autenticata, con firma digitale del notaio, del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla operatore economico mandatario, ovvero dell'atto costitutivo del consorzio;

g) dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), dell'operatore economico mandatario ovvero del consorzio, che attesti le prestazioni che saranno fornite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati, secondo le dichiarazioni rese all'atto della presentazione dell'offerta.

La stazione appaltante si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta.

Ove l'operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come precedentemente indicata, entro i termini assegnati, la stazione appaltante dichiarerà decaduto l'operatore economico dall'aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso.

La stazione appaltante si riserva di valutare di procedere all'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare la documentazione precedentemente indicata. Nei confronti dell'aggiudicatario dichiarato decaduto, la stazione appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta, che sarà perciò incamerata.

Gli atti di gara saranno resi accessibili, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 76, D. Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi dell'art. 22 e ss. della L. 241/1990, nei limiti consentiti dalla legge stessa e secondo quanto previsto dall'art. 126, D. Lgs. n. 50/2016, agli operatori economici che facciano richiesta di accesso.

STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto con l'operatore economico aggiudicatario sarà stipulato, nel rispetto del termine dilatorio di cui al D. Lgs. n. 50/2016.



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

La data dell'avvenuta stipula del contratto sarà comunicata ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'operatore economico aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA.

Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103, D. Lgs. n. 50/2016, una garanzia fideiussoria, rilasciata in formato elettronico con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante, pari al 10% dell'importo contrattuale.

Tuttavia, l'importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso offerto, sia superiore al 10%, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, ove il ribasso di cui sopra sia superiore al 20%.

Tale documento può essere una fideiussione:

- bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93 e s.m.i.;
- assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.);
- rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 58/1998.

La fideiussione deve essere intestata alla stazione appaltante e possedere i seguenti elementi essenziali, pena l'annullamento e/o revoca dell'aggiudicazione:

- avere validità per un periodo pari alla durata del contratto;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, cod. civ.;
- prevedere espressamente la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- essere incondizionata e irrevocabile;
- prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto.

Con riferimento al firmatario del soggetto garante, l'operatore economico aggiudicatario dovrà fornire copia del documento che ne attesti i poteri di sottoscrizione.

L'importo della cauzione definitiva – come sopra determinato – è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per l'aggiudicatario al quale venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, così come previsto dall'art. 73 del D. Lgs. n. 50/2016.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico aggiudicatario dovrà produrre la certificazione di qualità (in originale ovvero in copia corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000) conforme alle norme europee EN ISO 9000. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione.

Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l'operatore economico aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte gli



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

operatori economici che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascun operatore economico secondo le modalità sopra previste.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

Si precisa che, in conformità al disposto dell'art. 34, L. 221/2012, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del c. 7 dell'art. 66, D.Lgs. 163/2006 sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante, pertanto, provvederà a richiedere dette spese tramite apposita comunicazione.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara. Ai sensi D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire alla stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente disciplinare di gara tramite la funzionalità di Sintel "Comunicazioni procedura". La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione.

I diritti dell'interessato sono quelli stabiliti dall'art. 10, D.Lgs. 196/2003. I dati raccolti possono essere comunicati al personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara, ai componenti della Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990. Titolare del trattamento dei dati è la stazione appaltante.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è il gestore del Sintel stesso che cura gli adempimenti in ordina alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

FORO DI COMPETENZA: Tribunale di Mantova

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Le richieste di cui al presente paragrafo possono essere inviate, in via alternativa, all'indirizzo PEC della Stazione Appaltante: comune.ostiglia@pec.regione.lombardia.it.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Integrazioni e risposte saranno, inoltre, pubblicate sul sito internet della stazione appaltante, nonché sul sito internet di ARCA nella sezione "Bandi" > "Bandi di gara sulla Piattaforma Sintel". Sarà inoltre cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il medesimo canale utilizzato per l'invio della richiesta stessa.



Il Responsabile del Settore Tecnico

Ing. Lorenzo GRECCHI

*(firmato digitalmente ai sensi del T. U. n. 445/2000 e
D. Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate)*